

CONVENZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DA CALCIO
IN LOCALITA' CA' ROSSA - PORTO MANTOVANO
ALLA SOCIETA' A.S.D. PORTO-2005

PREMESSO CHE

il Comune di Porto Mantovano è proprietario del campo sportivo per il gioco del calcio, ubicato in località Ca' Rossa di Porto Mantovano, costituito dalle seguenti strutture:

campo da gioco centrale e campo da gioco laterale

- n. 2 campi per allenamento
- n. 4 spogliatoi con servizi per atleti
- n. 2 spogliatoi con servizi per gli arbitri
- locale infermeria e locale lavanderia
- ufficio
- ingresso per il pubblico con relativi servizi
- locale ristoro
- baracca di lamiera mobile per ricovero attrezzature

e nel corso degli anni ha affidato la gestione dell'impianto a società operanti sul territorio e capaci di promuovere l'attività sportiva tra i residenti del comune con particolare attenzione al coinvolgimento di bambini, adolescenti e giovani alla pratica dello sport.

Visti gli atti adottati nel corso degli anni e con cui sono state approvate le Convenzioni regolanti il rapporto tra l'ente e il gestore dell'impianto;

Visto nel dettaglio che con:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 02 luglio 2005, si provvedeva ad approvare la convenzione con l'Associazione A.S.D. Porto 2005 per la gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio in località Ca' Rossa per il periodo dal 02/07/2005 al 30/06/2010;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 30 giugno 2010, si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/07/2010 al 30/06/2012;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 30 giugno 2012 si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/07/2012 al 30/06/2013;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 27 giugno 2013, si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/07/2013 al 30/09/2013;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 01 ottobre 2013, si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/10/2013 al 31/12/2013;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 30.12.2013 si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 1/1/2014 al 30/6/2014;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21.6.2014 si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 1/7/2014 al 31/12/2014;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29/12/2014 si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 01/01/2015 al 30/06/2015;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 17.6.2015 si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo 1/7/2015 al 30/6/2016;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22/7/2016 si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per il periodo dal 1/7/2016 al 30/6/2017;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 28/8/2017 si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per la stagione sportiva 2017 – 2018 e fino al 30/6/2018;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 2/7/2018 si approvava la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per la stagione sportiva 2018 – 2019 e fino al 30/6/2019;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 7/8/2019 si approva la convenzione con l'associazione A.S.D. Porto 2005 per l'affidamento della gestione dei campi di calcio Ca' Rossa per la stagione sportiva 2019 - 2020 e fino al 30/6/2020;
- Delibera di G.C. n. 86 del 30/6/2020 è stata autorizzata la proroga per motivi tecnici fino al 31 ottobre 2020 della convenzione in essere con le società sportive del territorio ed approvata con l'atto sopra richiamato del 2019 e che era in scadenza al 30/6/2020;
- Delibera di G.C. n. 152 del 31/10/2020 è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2021 la convenzione in essere con la società sportiva del territorio approvata con il suddetto atto;

Preso Atto che nella suddetta Delibera n. 86 del 30/6/2020 erano contenute alcune imprecisioni relative alle date di approvazione delle delibere prorogate del 7/8/2019 e non del 8/8/2029 ed alla corrispondenza tra le delibere 85 e 86 del 7/8/2019 e le società sportive, imprecisioni dovute a mero errore materiale di battitura che nella Delibera n. 152/2020 sono state corrette;

Visto inoltre che con:

- Delibera di G.C. n. 78 del 29/6/2021 è stata prorogata fino al 30/6/2022 la convenzione in essere con la società sportiva ASD Porto 2005 del territorio approvata con gli atti sopra richiamati;
- Delibera di G.C. n. 73 del 18/6/2022 è stata prorogata fino al 30/6/2023 la convenzione in essere con la società sportiva ASD Porto 2005 del territorio approvata con gli atti sopra richiamati;

VISTA la LR 27/2006 che disciplina *“le modalità di affidamento della gestione i impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali”*;

VISTO l'art. 2 della suddetta LR 27/2006 che in attuazione dell'art. 90 commi 24 – 25 – 26 della legge finanziaria 289/2002 prevede come *“gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata”*;

CONSIDERATO

- che, al fine di garantire la continuità dell'attività sportiva programmata ed assicurare il pieno utilizzo degli impianti sportivi comunali, si è valutato di affidare le strutture in oggetto,

limitatamente **alla stagione sportiva 2023 – 2024 e fino al 30/06/2024**, all'Associazione A.S.D. PORTO-2005;

- che si ritiene opportuno stipulare una convenzione con la società A.S.D. Porto 2005 per la gestione dei campi di calcio (come sopra descritto);
- che la presente convenzione, consente il miglior perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente e della Associazione stessa;

TRA

Il Comune di Porto Mantovano rappresentato dall' architetto ROSANNA MOFFA, dipendente del Comune di Porto Mantovano, Codice Fiscale 80002770206, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

E

l'associazione A.S.D. Porto 2005 rappresentata dal Presidente Sig. _____ nato a _____ il _____, il quale agisce in nome e per conto della società;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

Art. 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Porto Mantovano affida alla Società sportiva A.S.D. PORTO-2005 (di seguito denominata "Società") la gestione del centro sportivo comunale ubicato in località Ca' Rossa e costituito dalle seguenti strutture:

- a. campo da gioco centrale e campo da gioco laterale
- b. n. 2 campi per allenamento
- c. n. 4 spogliatoi con servizi per atleti
- d. n. 2 spogliatoi con servizi per gli arbitri
- e. locale infermeria e locale lavanderia
- f. ufficio
- g. ingresso per il pubblico con relativi servizi
- h. locale ristoro
- i. baracca di lamiera mobile per ricovero attrezzature

Art.3) ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La società si impegna a garantire la custodia, la sorveglianza, la pulizia, la manutenzione ordinaria, le piccole riparazioni degli impianti sportivi, del Campo sportivo, delle attrezzature e dei servizi in essi presenti,- come elencato nel precedente art. 1 –, assumendo a proprio carico l'onere di eventuali danni causati da inerzia o negligenza.

La Società dovrà garantire che tutte le strutture e gli impianti affidati in concessione vengano mantenuti in perfetta efficienza e nel miglior stato di cura, operando con la massima diligenza.

Qualora la Società omettesse di effettuare interventi e riparazioni che, ai sensi della presente convenzione, sono a carico della stessa, l'Amministrazione comunale – previa diffida scritta – provvederà ponendo i relativi oneri a carico della Società.

E' vietata la sub concessione a terzi della gestione degli impianti e delle strutture, salvo autorizzazione del Comune.

Nello specifico, la gestione comprende:

- Pulizia generale dell'impianto e delle attrezzature

- Custodia dell'impianto e delle attrezzature
- Uso delle strutture e degli impianti, in proprio o affidati a terzi (previa autorizzazione del Comune)
- Disciplina dell'affluenza del pubblico, secondo quanto previsto dal verbale della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in data 23/01/2004;
- Attenersi al rispetto delle disposizioni contenute nel certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova relativamente agli obblighi connessi all'esercizio dell'attività;
- Assunzione in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione complessiva dell'impianto, esclusa la manutenzione straordinaria, che resta a carico del Comune di Porto Mantovano, come specificato nel seguente punto
- Manutenzione degli immobili e delle attrezzature
- Manutenzione complessiva impianti elettrici, idrici e sanitari
- Manutenzione del verde e dei campi da calcio ;
- Riscossione in proprio dei proventi dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono
- Servizio di custodia continua dell'impianto affidato
- Rispetto delle condizioni di esercizio riportate nel certificato antincendio
- Promozione di attività sportive curando la formazione di squadre giovanili

Sono inoltre a carico della società i costi derivanti dal funzionamento delle strutture affidate in gestione, nello specifico:

- telefono
- pulizie (manodopera e acquisto prodotti)
- compensi a personale dipendente impiegato in varie mansioni
- acquisto prodotti ed attrezzature non comprese in quelle descritte nell'elenco allegato
- tutte le spese derivanti dall'organizzazione e dalla realizzazione di iniziative, manifestazioni o altre attività, comunque in linea con le finalità statutarie dell'Associazione stessa.

La società non potrà eseguire alcuna modifiche agli impianti tecnologici esistenti senza previa richiesta e autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora la concessionaria intenda effettuare a propria cura e spese interventi strutturali migliorativi e/o di manutenzione straordinaria, dovrà comunque sottoporre all'Amministrazione comunale un'apposita richiesta corredata di progetti e schede tecniche. L'Amministrazione comunale, con delibera di approvazione degli interventi e di autorizzazione all'esecuzione, stabilirà anche le modalità ed i termini per il controllo e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. Allo scadere della concessione, le opere eventualmente realizzate verranno cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale, proprietaria delle strutture.

La Società dovrà corrispondere annualmente al Comune una somma pari al 10% delle spese sostenute dall'Ente per il pagamento delle utenze di acqua, luce e combustibile per riscaldamento.

Il DUP, Documento Unico di Programmazione 2023-2025 impegna l'Amministrazione Comunale ad utilizzare ogni accorgimento per risparmiare sulle utenze, pertanto le società sportive, nell'utilizzo degli impianti sportivi comunali, assumono l'obbligo di adottare tutte le misure atte a ridurre le spese delle utenze (acqua, luce e combustibile per riscaldamento).

La società sportiva ASD Porto 2005 ha l'esigenza di utilizzare la Palestra Pallone nei mesi invernali più freddi, per garantire l'attività sportiva. Pertanto l'Associazione Basket Bancole (che ha in convenzione la gestione della palestra pallone e del palazzetto dello sport) e la società sportiva ASD Porto 2005 si impegnano a definire un accordo per l'utilizzo congiunto

della Palestra Pallone. L'accordo sottoscritto dalle parti, in copia, deve essere consegnato all'Amministrazione Comunale entro il 30 ottobre 2023.

Art. 4) ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione comunale di Porto Mantovano gli oneri relativi alle spese per il consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento, per una quota pari al 90% delle spese complessive; il rimanente 10% è a carico della società ASD Porto 2005.

Art. 5) DESCRIZIONE, INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

I campi dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della convenzione, nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso.

La Società e il Comune di Porto Mantovano, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno a:

- ricognizione in sopralluogo degli immobili, degli infissi, delle attrezzature, delle apparecchiature e degli arredi;
- verifica dello stato delle strutture;
- elencazione e numerazione di tutti i beni, distinti per locale e vano;
- redazione dell'inventario (per i beni di nuovo acquisto o le nuove strutture affidate in concessione), in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere registrate con apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto da entrambe le parti e da conservare a cura di Comune e Società.

Art. 6) DURATA

La presente convenzione è relativa alla stagione sportiva 2023 – 2024 e fino al 30/6/2024.

E' possibile la disdetta prima della scadenza, da parte della concessionaria, e del concedente, previa comunicazione scritta da inviare al Comune di Porto Mantovano tramite Raccomandata, almeno tre (3) mesi prima della scadenza naturale.

Art. 7) MODALITA' DI ACCESSO ALLE STRUTTURE

Il Comune potrà chiedere la determinazione di "quote agevolate" per particolari fasce sociali o di età.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di utilizzare, in accordo con la società, le strutture oggetto della presente convenzione, per attività e/o manifestazioni socio/culturali o sportive promosse dalla stessa oppure concederne l'uso ad altre associazioni sportive, culturali o sociali. Per quest'ultima ipotesi, dovrà essere preventivamente concordato il rimborso delle spese che tali associazioni dovranno riconoscere alla Società concessionaria, le modalità e i tempi d'uso, le responsabilità.

ART. 8) PERIODO ED ORARI DI UTILIZZO

I periodi e gli orari di utilizzo degli impianti verranno stabiliti di comune accordo fra Amministrazione e A.S.D. PORTO 2005.

Art. 9) RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente dalla presente convenzione, viene assunta in modo esplicito e senza eccezioni dalla società concessionaria, la quale dovrà ritenere il Comune indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, che si dovessero verificare per l'utilizzo degli impianti.

La società A.S.D. PORTO 2005 ha l'obbligo di:

- stipulare apposita polizza assicurativa

- attenersi alla normativa vigente in materia sanitaria, riguardo alle modalità di gestione del punto ristoro e al personale (dipendente o volontario) impiegato per tali mansioni

Il Comune di Porto Mantovano, da parte sua, stipulerà una polizza assicurativa di responsabilità civile, relativamente ad eventuali danni prodotti a terzi a causa delle strutture o attrezzature fisse.

Art. 10) RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Scaduta o revocata la concessione, la Società dovrà mettere gli impianti sportivi a disposizione del Comune di Porto Mantovano (così come descritti all'art. 4), entro il termine di scadenza, ovvero entro il termine indicato nel provvedimento di revoca, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo. Gli impianti e le attrezzature dovranno essere restituiti in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi sopra previsti, il Comune di Porto Mantovano procederà allo sgombero d'ufficio, a spese della concessionaria, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che al Comune possa competere.

Art. 11) CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e la corretta esecuzione della convenzione è rimessa esclusivamente al Foro di Mantova, competente per territorio.

Art. 12) PUBBLICITA'

I proventi della pubblicità effettuata all'interno delle strutture sportive e del centro polivalente dati in concessione sono di esclusiva pertinenza della Società, fatte salve le vigenti imposte comunali.

Art. 13) VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale eserciterà la vigilanza sulla gestione dell'impianto e di tutte le strutture concesse in uso, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione, da parte della società concessionaria.

La società è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale, alla fine dell'esercizio annuale, una copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della gestione dei campi, redatti in modo dettagliato e completo; è facoltà dell'Amministrazione richiedere la presentazione di ulteriore documentazione giustificativa.

Art. 14) SPESE DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla presente convenzione, sono poste a carico – in parti uguali – alla concessionaria e al Comune di Porto Mantovano.

Art. 15) REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata da parte del Comune, qualora la concessionaria non rispetti gli orari e/o periodi di apertura, le tariffe concordate e quant'altro previsto nella presente convenzione, nonché in ogni altro caso di grave comprovata inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, tali da pregiudicare la regolarità ed il corretto andamento della gestione e da compromettere la funzione di servizio pubblico delle strutture sportive.

Letto, confermato e sottoscritto
Porto Mantovano li,

Per il Comune di Porto Mantovano

Per la società A.S.D. PORTO 2005